

Prof. Avv. Francesco Castiello  
Via G. Cerbara, 64 – 00147 Roma  
Tel. e Fax: 06 5126396

Avv. Eduardo Boursier Niutta  
Viale Giulio Cesare, 23 – 00192 Roma  
Tel. 06 3759151 – Fax: 06 37500561

## **ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. LATINA**

### **RICORSO N. 954/2009**

Per il V. Brig. CC **FABIO ALBERTI**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Boursier Niutta, Francesco Castiello e Livio Zaccagnini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfredo Zaza D'Aulizio, via Salita Casa Tosti, 2 04024 Gaeta (LT).

**contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato

#### **PREMESSO**

**I** - Con ricorso al TAR Latina (n. 954/09) depositato in data 19.11.2009 il Vice Brig. CC Fabio Alberti ha impugnato il provvedimento prot. n. 6/91 emesso in data 28.5.2009 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale è stata dichiarata la “*non idoneità*” all'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere.

**II** - Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.11.2009 l'Alberti ha impugnato il decreto n. 377 del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, I Reparto, in data 29.10.2009, con cui è stata determinata la sua esclusione dal 6° Corso annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

**III** - Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2.11.2010 l'Alberti ha impugnato la determinazione M\_D GMIL 22/2009/0559220 datata 30.12.2009 del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, con cui gli è stata negata l'autorizzazione a fregiarsi del grado di Maresciallo.

**IV** - Il TAR Latina, con ordinanza n. 580 del 3.12.2009, ha concesso tutela cautelare disponendo l'ammissione con riserva dell'Alberti alla frequenza del 6° Corso annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

**V** - L'Alberti ha superato il ridetto 6° Corso annuale Allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, posizionandosi nella 4<sup>a</sup> posizione della relativa graduatoria.

**VI** - Il TAR Latina, con l'ordinanza collegiale n. 664 del 29.7.2011, ha fissato l'udienza di merito in data 8.3.2012 ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio “*con riferimento a tutte le domande di annullamento di cui al ricorso in esame*” nei confronti

dei candidati risultati idonei secondo la graduatoria finale del 6° corso annuale allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri di cui al decreto n. 361 del 19.11.2010, prevedendo, in particolare, la **“notificazione individuale nei confronti di:**

- **Ronconi Einar Pietro (posizione in graduatoria finale n. 5);**
- **Piccolella GianLuca (posizione in graduatoria finale n. 6);**
- **Santella Pierluigi (posizione in graduatoria finale n. 19);**
- **Papasidero Agostino (posizione in graduatoria finale n. 104);**
- **Sollevanti Mirko (posizione in graduatoria finale n. 129);**
- **Fiorello Giovanni Luca (posizione in graduatoria finale n. 156);**
- **Rega Salvatore (posizione in graduatoria finale n. 211);**

**per il resto, con pubblicazione degli atti a sostegno delle relative domande e per i contenuti di legge, sul sito del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - dedicato alle comunicazioni al personale interessato alla procedura”.**

Nella graduatoria finale del 6° corso annuale allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri di cui al decreto n. 361 del 19.11.2011 risultano iscritti i seguenti soggetti:

GRASSO FRANCESCO, NICASSIO VITO, BARBONI CRISTIANO, ALBERTI FABIO, RONCONI EINAR PIETRO, PICCOLELLA GIANLUCA, BONAVERA DIEGO, ESPOSITO FRANCESCO, TODARO MARCO, PETRUCCI MARCO, PAGANO NICOLA, NICOSIA DANIELE, ITALIANO ANTONIO, DI MATTIA MARIO, ROLLI FRANCESCO, PINTO PIETRO, SORRENTINO LUIGI, GIACALONE CARLO, SANTELLA PIERLUIGI, GUIDA ARCANGELO, DI VATTIMIO GIUSEPPE, RUOTOLO FRANCESCO, RIA DIEGO, CAMERINO CARMINE, EMIGRATO ARMANDO, CASTIGLIONE GIORGIO, DE NIGRIS FERNANDO STEFANO, ALOTTO PAOLO, NIEDDU EMANUELE, BARBARO FABIO, PROSILLICO MASSIMILIANO MASSIMO, SINICROPI DANIELE, MARTINELLI MARCO, SIRIZZOTTI PIERLUIGI, NAVARRA FRANCESCO, PARISI ANTONIO, FARELLA VITO, FRANCH CIRO, PASTORE PAOLO, BARBATO FRANCESCO, ARMENTANO ANTONIO, RILLO MASSIMO, SPECCHIO GIUSEPPE, BOTTIGLIERI ANTONIO, CONTALDI BRIZIO, SICA GIULIO, LUCIA GAETANO, TUPPUTI RUGGIERO, TRIFOGLI MASSIMILIANO, FILANNINO SAVINO, LOSI STEFANO, ILARDI GIOVANNI, RICCO DIEGO FABIO, SILILLO VITO, RUGGERI STEFANO, SERRETIELLO SALVATORE, CAGNETTA GIUSEPPE, MUZZIN JHONNY, STEFANELLI LUIGI, DI LEVA GIUSEPPE, RELLA DONATO, VITTORIO ANTONIO, RUSSO SALVATORE, ACAMPORA VINCENZO, ROSSINI ANDREA, PARISI DANIELE, PARABITA GIUSEPPE, GRILLO DOMENICO, PISCITELLI ALESSANDRO, GAROFALO FERNANDO, IOVENE ANTONIO, MANCINELLI ANDREA, MORRA MATTEO, CIMMINO CIRO, SANTORI STEFANO, FIORENTINO MICHELE, VITALE VINCENZO, DE SANTIS SALVATORE, LOI FRANCESCO, VOLPE DAVIDE, FRANZESE GIOVANNI, COSENTINO ROSARIO, DI MARCO EMILIO, DE BENEDITTIS FELICIANO, ROSSI DAVIDE, TICCONI MAURIZIO, CASA' DANIELE, PANE CESARE, BENVISTO ALESSANDRO, MORETTI LUIGI, INGHISCIANO OLIVIERO, LA LICATA ROSARIO, PONTILLO ALESSANDRO, FANIGLIULO COSIMO, VELARDI MASSIMILIANO, CAMPANELLI GIUSEPPE, VALENTINI MAURO, DI MARTINO FRANCO, TAGLIAFERRI ROBERTO, TARTAGLIA EMILIO, DELMONTE CARLO,

SBUELZ STEFANO, CAVALLO ANTONIO, PAPASIDERO AGOSTINO, SABLICH LUCA, VAZZANO ANGELO DI CAPRIO ANTIMO, DI LEO CHRISTIAN MARIA, NIEDDU PIETRO, POLVERINO FRANCESCO, SASSONE VINCENZO GIAN LUCA, MANCUSO DONATO, KASWALDER DEVIS, GIOVANNANGELI ALESSANDRO MARIA, FERRANTE LEOPOLDO ANIELLO. CREA FRANCESCO, MELANDRI NICOLA, RAO MARCELLO, DE MARCO GIAMPIERO, D’ALESSIO NICOLA, PECCHIA GIOVANNI, DESOGUS FERNANDO, CASU GIUSEPPE, NAPOLI RAFFAELE, MALATESTA MASSIMILIANO, GENNARO PAOLO, OLIVA PIETRO, SAUDA BRUNO, SOLLEVANTI MIRKO, CATALANO ELVIS, SIRUGO TOMMASO, POLITO FILIPPO, FIORENTINO LUCA, SALONE MARCO, SALVAGGIO BERNARDO, FRIONI MASSIMILIANO, CARNICELLA MASSIMILIANO, RAMPONE NICANDRO, FORMISANO CIRO, DEL RUSSO NICOLA, ZARA ROBERTO, SAIU FRANCESCO, GRASSO ANGELO, RAMPONI PIERO, GIACOPONI SERGIO, SIEPE DOMENICO, BONZANINI FABIO, MENNONNA GERARDO, GIUSTO FULVIO, SICA FRANCESCO, VALENTE MICHELE, SORBO EDOARDO, BOCELLINO ANTONIO, FIORI MARCO, GIANGIORDANO LUCIO PIERINO, FIORELLO GIOVANNI LUCA, MONTEFUSCO ALESSANDRO, SQUILLACE ANDREA, D’ALO’ NICOLA, SERRA DIEGO, CRISTONI MATTEO, PAOLOZZI ANTONIO, RECUPERO STEFANO, RABBITO NUNZIO, PETRAROLI MASSIMILIANO, RUGGIERO ALESSANDRO, DONNARUMMA GIANLUCA, D’ALESSANDRO PIETRO, SCUTIERO GIOVANNI, PROIETTI MIRKO, FIOCCHETTI MARCO, GUIDI SIMONE, RICCI MASSIMILIANO, STRAZZA FRANCESCO, RICCI STEFANO, CEDROLA VINCENZO, MAURO SALVATORE, SENSI VINCENZO, LANZADORO DOMENICO, GLENDI LUCA, SCUDIERO CARMINE MARIA, MANSI BONAVENTURA, BOVOLENTA LUCA, REBUFFINI MAURO, SECHI GIOVANNI, CERBONE RAFFAELE, SAPIENZA ROBERTO, MESSINA GIUSEPPE, ZARRELLA ANTONIO, SCAFFIDI FONTI DENIS, DE CRISTOFARO ALESSANDRO, TANGIANU RAFFAELE, VERNAZZANI GUGLIELMO, COLLARO GIUSEPPE, OGLIALORO GIOVANNI, CONFORZI ERMANNO, SOLDI SIMONE, PADUANO GIUSEPPE, MARRAPESE PAOLO, ZARBO NICOLO’ TURCHETTA UMBERTO, MIRANTE CARMINE, VENTURI CLAUDIO, DE LUCA PAOLO, SANTORO ANDREA, CONVERTINI ANANIA GIUSEPPE, ARADO ENRICO, MEA CONO, CORVINI LUIGI, LEGGIERO NICOLA, REGA SALVATORE.

**VII** – Come previsto dalla cit. ordinanza del TAR Latina sii trascrive di seguito il testo del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei due successivi ricorsi per motivi aggiunti.

### **1 - Ricorso depositato in data 19 novembre 2009**

**ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. LATINA**

#### **RICORSO**

*Per il V. Brig. CC **FABIO ALBERTI**, nato a Monza (MB) il giorno 17.07.1974, Codice Fiscale LBRFBA74L17F7040, in atto domiciliato presso Incocciati Massimo in Cisterna di Latina (LT), via Dante Alighieri, n. 67, per la frequenza del Corso Annuale Marescialli presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri in Velletri, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce, dall’avv. Eduardo Boursier Niutta, dal Prof. avv. Francesco Castiello e dall’avv. Livio Zaccagnini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alfredo Zaza D’Aulisio, via Salita Casa Tosti, 2 04024 Gaeta (LT).*

**contro il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

**nonché contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del Comandante Generale pro tempore, anch'egli legalmente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12.

per l'annullamento – **previa sospensiva** – del provvedimento n. 6/91 di prot., emesso in data 28 maggio 2009 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale è stata dichiarata la “non idoneità” del ricorrente all'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, notificato in data 20 luglio 2009 (**all. 1**).

#### **FATTO**

Il Vicebrigadiere Fabio Alberti si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 13.9.1995, conseguendo l'attuale grado in data 23.5.2001. Nel grado di Vicebrigadiere ha prestato servizio effettivo al Nucleo Operativo Radiomobile, Aliquota Radiomobile di Arona, in qualità di capoequipaggio fino al 3.3.2004, data sotto la quale è stato trasferito alla Stazione CC. Lesa (NO). Successivamente, in data 7.9.2005, il predetto sottufficiale è stato trasferito alla Stazione CC. Gattico (NO), quale addetto. Lo stesso, nel grado di Vicebrigadiere, è stato più volte comandato, provvisoriamente, quale comandante della Stazione CC. Lesa (NO) per complessivi giorni 178 (di cui 89 quale comandante in sede vacante e i rimanenti quale comandante interinale) e della Stazione CC. Gattico (NO) per complessivi giorni 156 (quale comandante interinale). Nell'espletamento del proprio servizio, lo stesso ha sempre riportato ottime valutazioni, venendo valutato “superiore alla media” fin dal 2001 ed “eccellente” nelle ultime valutazioni a far data dal 6.10.2006, con riferimento alla valutazione del periodo dal 7.9.2005 al 2.10.2006.

Il ricorrente, inoltre, in data 15.12.2004, è stato destinatario di un apprezzamento scritto del Comandante della Compagnia di Arona per l'attività svolta quale Comandante in sede vacante dal 17.9.2004 al 14.12.2004 della Stazione CC di Lesa. In tale apprezzamento, quel Comandante scriveva testualmente “il Suo comportamento, in termini di disponibilità, professionalità, dedizione al servizio è oggettivamente degno di nota e sicuro esempio per i militari che ha dimostrato di saper ben guidare” (**all. 2**).

Tale valutazione, peraltro, è in linea con i giudizi estremamente positivi espressi sul Vicebrigadiere già in sede di visita alle Stazioni. In particolare, al termine della visita del 6.12.2004, periodo nel quale il ricorrente era Comandante in sede vacante della Stazione CC. Lesa, il Comandante della Compagnia scriveva sul registro delle visite “il personale si presenta bene, curato nell'uniforme e nel tratto. Il morale è alto, nonostante le condizioni in cui i militari vivono. L'efficienza del reparto è su buoni standard per meriti degli addetti e del Comandante V.Brig. Alberti che ben li guida, trascina e motiva. Se ne apprezza, inoltre, la preparazione e l'aggiornamento professionale che sa riversare sul reparto in addestramento”.

Tali ottime qualità trovano, peraltro, conferma nella valutazione caratteristica. Nel Rapporto Informativo redatto per l'avanzamento, comunicato per conoscenza all'interessato il 6.2.2009 (numero d'ordine 33 del documento caratteristico), il Comandante della Compagnia, quale primo ed unico

revisore, si esprime in tali termini "il Vicebrigadiere Alberti è sovrintendente serio, educato, molto professionale e fortemente motivato. Sono pienamente soddisfatto dell'ottimo rendimento".

Per quanto attiene, in particolare, il senso della disciplina, nella parte III del Rapporto Informativo, la valutazione data alla specifica voce è: "**Spiccato**" (all. 3). Tale Rapporto Informativo, peraltro, è stato compilato proprio per l'inclusione dell'odierno ricorrente nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 2008.

Già nella Scheda Valutativa n. 31, il compilatore, nell'attribuirgli la qualifica di "eccellente", esprime il seguente giudizio: "Militare fedele, reattivo, in grado di affrontare situazioni che richiedono alta capacità professionale. Nel periodo in argomento ha continuato ad operare con professionalità e senso di sacrificio e totale disponibilità, fornendo risultati di ottimo livello". Con tale giudizio ha concordato anche il revisore, Comandante della Compagnia che si è espresso nei seguenti termini: "Il Vicebrigadiere Alberti conferma le ottime doti personali che lo contraddistinguono. Sono molto soddisfatto dell'opera prestata e lo considero, a pieno titolo, elemento cardine del reparto. Ottimo lavoro", confermandogli la qualifica di "**eccellente**".

Sul Foglio Matricolare del ricorrente compare, invero, una sanzione disciplinare di giorni 7 (sette) di consegna, inflitta in data 11.11.2003, per una mancanza commessa il 14.8.2003. Questa la motivazione: "Capoequipaggio Radiomobile, rientrato in sede a causa di malessere del militare autista, evidenziando scarso senso di responsabilità, non informava la Centrale Operativa circa le ragioni del rientro anticipato, né si attivava con la necessaria prontezza e reattività per soddisfare intervento, poi assicurato da pattuglia Polstrada, che traeva in arresto autore di furto".

Ciò nonostante, lo stesso militare, nel Rapporto Informativo n. 24, relativo al periodo 16.9.2003-1.3.2004 (periodo comprendente quindi la data di inflizione della predetta sanzione), riportava il seguente ottimo giudizio complessivo finale: "Vicebrigadiere di buone qualità globali, che nel periodo in esame ha fornito rendimento di livello più che soddisfacente". Per quanto attiene, poi, il "Senso della disciplina" (Voce n. 13, parte III del modello D), esso veniva valutato "**Maturo e di sostanza**".

Giova rappresentare, inoltre, che il Vicebrigadiere Alberti ha anche partecipato al Concorso per l'ammissione al 6° Corso annuale Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, risultandone vincitore ed ammesso alla frequenza del corso, cui è stato avviato il 22 ottobre 2009.

Nonostante tali pregevoli valutazioni complessive, sia della capacità e del rendimento del militare, sia della specifica voce "Senso della disciplina", una volta incluso nell'aliquota di valutazione per avanzamento ad anzianità del 31.12.2008 per il conseguimento del grado di Brigadiere, lo stesso Sottufficiale veniva valutato "non idoneo" sulla base della sola sanzione riportata nel 2003 di cui si è detto. Infatti, in data 20.7.2009, gli veniva notificato il provvedimento di non idoneità con la seguente motivazione: "non idoneo all'avanzamento per avere evidenziato carenze comportamentali incorrendo in sanzione disciplinare di corpo. L'interessato non offre garanzie di ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore".

Avverso tale provvedimento, propone ricorso l'interessato come sopra rappresentato e difeso per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DELL'Art. 1, 1° comma l. n. 241/90, come**

**mod. dalla l. n. 15/2005 – VIOLAZIONE DELL'Art. II-107 COSTITUZIONE EUROPEA – ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.**

La non idoneità dell'odierno ricorrente all'avanzamento al grado di Brigadiere è stata motivata sulla base della sanzione disciplinare riportata dall'interessato che, secondo l'Amministrazione, evidenzerebbe carenze qualità comportamentali, sicché egli non garantirebbe di poter bene assolvere le funzioni del grado superiore.

Dal foglio matricolare dell'interessato, come già detto, si può rilevare un'unica sanzione disciplinare che ha tratto origine da un fatto di modesta rilevanza disciplinare, del tutto marginale ed occasionale. **Tale fatto è oggettivamente di modesta gravità e rilevanza** e, anche nella severità che caratterizza l'ambiente militare (ed in particolare quello dell'Arma dei Carabinieri), **non può assurgere, da solo, ad elemento idoneo ad individuare nel suo autore un deficit comportamentale tale da giustificare il provvedimento impugnato.**

Per tipologia, modalità e circostanze di attuazione il fatto sanzionato è da considerare tanto lieve quanto occasionale, affatto idoneo a sostenere una valutazione dell'autore a tal punto negativa da giustificare un provvedimento di non idoneità all'avanzamento e la perdita degli sviluppi di carriera.

La severità usata nel sanzionare detto episodio, pur comprensibile nella particolare struttura dell'Arma dei Carabinieri, se estesa fino a far ritenere il suo autore non meritevole, sei anni dopo, di conseguire il grado superiore, assume connotazione tale da sfociare in vero e proprio arbitrio.

Se è vero che egli ha riportato una sanzione disciplinare, è altrettanto vero che essa è isolata e per altro verso distante nel tempo, tanto da non poter essere considerata indice di una personalità carente sotto il profilo disciplinare, ma quale fatto del tutto occasionale nell'ambito di una carriera sostanzialmente molto positiva.

Le sanzioni disciplinari, peraltro, pur essendo sicuramente un elemento di valutazione per attribuire o negare l'idoneità all'avanzamento, non possono però costituire esse sole, e per se stesse, il valido presupposto di un giudizio di inidoneità.

In particolare ciò è vero, quando, come nel caso di specie, la sanzione deriva da **un episodio isolato** che, peraltro, gli stessi superiori hanno ritenuto non idoneo a far regredire il positivo giudizio complessivo del militare, sia sotto il profilo dell'impegno, della professionalità e del rendimento complessivamente dimostrati, sia sotto il profilo più specifico attinente la valutazione del "senso della disciplina".

Diversamente opinando le sanzioni disciplinari assumerebbero la natura di elementi negativi in modo assoluto per il giudizio di avanzamento, **determinando una sorta di automatismo in netto contrasto con la vigente normativa.**

Considerate, invece, quali elementi di valutazione, esse devono necessariamente essere valutate unitamente agli altri elementi quali appunto la capacità professionale, l'impegno, l'attaccamento al dovere, il senso complessivo della disciplina dimostrato, eccetera.

**La determinazione impugnata è certamente trasmodante e violativa dei principi di proporzionalità e di gradualità, che hanno acquisito, di recente, rango costituzionale a livello europeo, essendo stati canonizzati dall'art. II, 107, 2° comma della Costituzione Europea.**

Anche la novellata legge 241/90 fissa tra i principi fondamentali dell'azione amministrativa il principio di proporzionalità, conferendogli dignità di **principio generale del diritto amministrativo**, vincolando la

funzione amministrativa all'osservanza dei <<principi dell'ordinamento comunitario>>, tra i quali particolare rilievo assume, per l'appunto, **il detto principio di proporzionalità, che esige – secondo copiosa giurisprudenza comunitaria – che l'esercizio del potere pubblico non sia solo formalmente corretto, ma anche razionale, non arbitrario e secondo equità.** Il principio di proporzionalità, recepito dal diritto interno per influsso del diritto e della giurisprudenza comunitari (ed eretto dalla novellata l. n. 241/90 a **principio generale**), costituisce strumento di sindacato giurisdizionale più approfondito rispetto al passato sull'attività discrezionale (Astone, *Integrazione giuridica europea e giustizia amministrativa*, Napoli, 1999, p. 310 e ss.), consentendo al Giudice amministrativo una verifica della **legittimità sostanziale** e quindi dell'equità dell'atto oltre che della **legalità formale**. Se, come afferma Cannada Bartoli (*In tema di motivazione di atti a contenuto generale*, *Il Foro amm.*, 1995, p. 1091), <<l'ordinamento giuridico si ricompone per effetto di nuovi principi e l'interprete che senta l'unità dell'ordinamento come valore o, almeno, come premessa problematica, deve procedere ad una continua opera di reinterpretazione>>, quest'ultima deve necessariamente tener conto dell'evoluzione del diritto europeo e della sua incidenza sul diritto interno. In tale prospettiva assume eminente rilievo l'art. II, 107, 2° comma della Costituzione Europea, a norma del quale <<ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente>>; norma, questa, il cui valore cogente è presidiato dalla disposizione di principio presente nell'art. 1-6 del Trattato Costituzionale che espressamente attribuisce il primato del diritto dell'Unione sul diritto interno degli Stati membri.

In tale prospettiva appare senz'altro trasmodante ed arbitraria la determinazione di escludere l'odierno ricorrente da ogni sviluppo di carriera fondata sull'unico presupposto della violazione disciplinare.

Né la dimostrata acquiescenza al provvedimento disciplinare è di impedimento alla valutazione della modesta gravità del fatto sanzionato e, comunque, della sua scarsa incidenza nel giudizio di avanzamento che avrebbe dovuto tener conto di tutte le qualità, positive e negative del valutando.

E' fin troppo evidente che l'acquiescenza ad un provvedimento sanzionatorio non determina in alcun modo la condivisione del grado di disvalore del fatto sanzionato. In altre parole l'acquiescenza comporta esclusivamente l'impossibilità di chiedere la rimozione del provvedimento, ma non implica di certo la condivisione della severità di valutazione del fatto che ne è alla base.

## **II – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

L'impugnata determinazione di non idoneità all'avanzamento al grado superiore è stata motivata unicamente con riferimento alla sanzione disciplinare comminata all'interessato, costituita dalla "consegna" di gg. 7. Si tratta – come va ribadito – non di "consegna di rigore", ma di "consegna" tout court.

Siffatta motivazione, allora, se fosse ritenuta idonea a supportare l'inidoneità all'avanzamento, si porrebbe, nel caso di specie, in rapporto di stridente contraddittorietà con la logica che presiede la clausola di cui all'art. 3, comma 1 alla lett. a), terza alinea del bando di concorso, che ammette alla partecipazione al concorso per Marescialli i Vicebrigadieri (qual è l'odierno ricorrente) che **"non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna"** (bando in all. 4).

*E' l'Amministrazione stessa che, autenticamente, nel definire nella lex specialis della procedura concorsuale i requisiti (per così dire disciplinari) di ammissione, rende affatto irrilevanti le sanzioni di entità inferiore alla consegna di rigore, quale è, per l'appunto, quella subita dall'interessato.*

*In realtà, nel caso di specie, attraverso l'illegittima valutazione di non idoneità fondata esclusivamente sulla esistenza di sanzione disciplinare, l'Amministrazione ha posto il presupposto per escludere il ricorrente dal concorso da lui già vinto, ancorché lo stesso non avesse riportato, sanzioni più gravi della consegna e, nell'ultimo biennio, alcuna sanzione.*

### **III – ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICA CONTRADDITTORIETA' E PER ILLOGICITA' SOTTO ALTRO PROFILO.**

*Le denunciate carenze comportamentali che hanno portato all'impugnato provvedimento sono, peraltro, contraddette dalle valutazioni caratteristiche riguardanti il ricorrente, di cui si è detto.*

*Esse danno costantemente atto che il ricorrente è un militare professionalmente capace, disponibile, il cui rendimento in servizio è stato sempre valutato "superiore alla media" e, negli ultimi 3 anni, addirittura "eccellente".*

**Nel rapporto informativo n. 33 (all. 3), redatto nel gennaio-febbraio 2009 proprio per l'avanzamento, si afferma, con specifico riferimento al senso della disciplina, che lo stesso è "Spiccato" (Parte III, voce n. 24, Senso della Disciplina), il che si pone in evidente e diretto contrasto con la motivazione di inidoneità fondata solo ed esclusivamente su una pregressa e datata sanzione disciplinare.** *La violazione della disciplina dimostrata nel passato, ed a suo tempo sanzionata, è stata infatti superata dall'interessato che, per ammissione dei suoi stessi superiori, ha costantemente dimostrato di aver fatto tesoro della sanzione subita, tenendo un comportamento tale da indurre i ridetti superiori a dichiarare che lo stesso non solo è disciplinato, ma che ha spiccato senso della disciplina.*

*E', dunque, manifestamente illogico ritenere inidoneo all'avanzamento il ricorrente a causa della sanzione disciplinare riportata sei anni prima, posto che egli, anche successivamente e nonostante la sanzione, è stato giudicato in maniera encomiabile ed in possesso di spiccato senso della disciplina.*

### **IV – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA SOTTO ALTRO PROFILO – INCONGRUITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE Art. 3 l. n. 241/90 e succ. mod. – VIOLAZIONE Art. 4 Decr. Min. Difesa n. 603/93.**

*Sotto altro profilo deve rilevarsi che il ricorrente successivamente alla sanzione disciplinare ha dimostrato sicura capacità operativa e professionalità, tanto da meritare i numerosi e positivi riconoscimenti di cui si è detto.*

*Non può sfuggire che, ancorché sanzionato disciplinarmente, il militare è stato prescelto dall'Amministrazione per il Comando in sede vacante della Stazione CC. di Lesa. Si sottolinea in particolare il comando in sede vacante poiché, come noto, il comando interinale è assunto ai sensi dell'art. 12 R.D.M. (D.P.R. n. 545/86) dal più elevato in grado del reparto, mentre il Comando in sede vacante è attribuito intuitu personae, dall'Amministrazione.*

*Un obiettivo e sereno esame delle qualità evidenziate dal graduato avrebbe allora dovuto indurre l'Amministrazione a verificare se, effettivamente, la sanzione disciplinare riportata pesava effettivamente ed ancor oggi sull'insieme delle prestazioni rese dal militare in modo tale da giustificare*

realmente il negativo giudizio attribuitogli in sede di avanzamento, indicandone le ragioni in motivazione.

### **PQM**

Voglia codesto Ecc.mo TAR – *contrariis reiectis* – accogliere il gravame con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese.

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

*Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione.*

*Con esso concorre il periculum in mora. L'odierno ricorrente subisce infatti grave e irreparabile pregiudizio alle sue legittime aspettative di carriera. Con l'interesse del ricorrente è concorrente, e non contrastante, l'interesse dell'Amministrazione che è quello di non demotivare un dipendente costantemente ritenuto capace e pregevole collaboratore che, negli ultimi anni, ha anche conseguito la valutazione di "Eccellente" e che la stessa Amministrazione, nel recente rapporto informativo (febbraio 2009) predisposto per l'avanzamento, ha giudicato come elemento di "spiccato senso della disciplina".*

*Inoltre, essendo previsto dal bando di concorso per l'ammissione al 6° Corso Marescialli (Decreto n. 295 del 27.6.2008 in **all. 4**), il requisito di non aver riportato nell'ultimo biennio il giudizio di non idoneità all'avanzamento, [art. 3, comma 1, lettera a), quinta alinea] il provvedimento impugnato rischia di determinare l'esclusione del Vicebrigadiere Fabio Alberti dal corso per Marescialli cui è stato inviato sin dal 22.10.2009 in quanto vincitore del relativo concorso.*

#### Si depositano:

- 1) provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 6/91 di prot., del 28 maggio 2009;
- 2) apprezzamento scritto del Comandante della Compagnia di Arona del 15.12.2004;
- 3) rapporto Informativo n. 33;
- 4) bando di Concorso per l'ammissione al 6° Corso annuale Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
- 5)

***Il presente giudizio è esente dal versamento del contributo unificato in quanto vertente in materia di pubblico impiego***

Roma 2 novembre 2009

(Avv. Eduardo Boursier Niutta)

(Prof. Avv. Francesco Castiello)

(Avv. Livio Zaccagnini)

\*\*\*\*\*

## **2 - Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 novembre 2009**

**ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. LATINA**

### **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

*“Per il V. Brig. CC **FABIO ALBERTI**, nato a Monza (MB) il giorno 17.07.1974, Codice Fiscale LBRFBA74L17F7040, in atto domiciliato presso Incocciati Massimo in Cisterna di Latina (LT), via Dante Alighieri, n. 67, per la frequenza del Corso Annuale Marescialli presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri in Velletri, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce, dall’avv. Eduardo Boursier Niutta, dal Prof. avv. Francesco Castiello e dall’avv. Livio Zaccagnini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alfredo Zaza D’Aulisio, via Salita Casa Tosti, 2 04024 Gaeta (LT).*

***contro il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,*

***nonché contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri**, nella persona del Comandante Generale pro tempore, anch’egli legalmente domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12.*

***nonché contro Soldi Simone** Via Trieste 65, 50025 - Montespertoli (FI)*

**controinteressato**

***per l’annullamento** – previa **sospensiva** – del decreto n. 377 del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, I Reparto, in data 29 ottobre 2009, con cui è stata determinata l’esclusione del ricorrente dal 6° Corso annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, notificato all’interessato il 6 novembre 2009 **(all. 1)**.*

#### **FATTO**

*Il ricorrente, nell’anno 2008, ha partecipato al concorso per l’ammissione al 6° Corso Annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri risultandone vincitore e venendo avviato in data 22 ottobre 2009 alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri per la frequenza del 6° Corso Annuale Allievi Marescialli.*

*In data 20 luglio 2009 al V.Brig. Alberti veniva notificato il provvedimento di inidoneità all’avanzamento per motivi disciplinari ritualmente impugnato avanti a codesto TAR Lazio sez. distaccata di Latina con ricorso notificato all’Amministrazione, a mezzo posta, il 3 novembre 2009.*

*Successivamente, il 6 novembre 2009, gli veniva notificato il decreto impugnato con il quale veniva escluso dal corso per mancanza del requisito stabilito dall’articolo 3, comma 1 lettera a), 5° alinea del bando **(all. 2)** “poiché nel biennio precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda (9 agosto 2008), risulta essere stato giudicato inidoneo all’avanzamento al grado superiore”. Avverso tale provvedimento il Vice Brigadiere Fabio Alberti, come sopra rappresentato e difeso, propone ricorso per i seguenti*

## MOTIVI

### ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI PROPORZIONALITA', DI EQUITA', LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 1, primo comma l. n. 241/90 e s.m.i.

La non idoneità dell'odierno ricorrente all'avanzamento al grado di Brigadiere, come ampiamente riferito nel ricorso avverso quel provvedimento, è stata motivata sulla base di una sola sanzione disciplinare di corpo riportata dall'interessato che, secondo l'Amministrazione, evidenzerebbe carenze qualità comportamentali, tali che egli non garantirebbe di poter bene assolvere le funzioni del grado superiore, nonostante abbia costantemente riportato ottimi giudizi fin dal 1961 con l'attribuzione della qualifica di Superiore alla Media e, negli ultimi 3 anni, addirittura quella apicale di Eccellente .

Dal foglio matricolare dell'interessato emerge, invero, una sola sanzione di gg. 7 di consegna, inflittagli nel 2003.

La impugnata determinazione di non idoneità all'avanzamento al grado superiore è stata motivata unicamente con riferimento alla sanzione disciplinare comminata all'interessato, che – come va ribadito – non è di “consegna di rigore”, ma di “consegna” tout court.

Siffatta motivazione, allora, ritenuta idonea dall'Amministrazione a supportare la inidoneità all'avanzamento, si pone, nel caso di specie, in rapporto di stridente contraddittorietà con la logica che presiede la clausola di cui all'art. 3 del bando di concorso che alla lett. a) ammette alla partecipazione al concorso stesso gli appartenenti al ruolo sovrintendenti (qual è l'odierno ricorrente) che **“non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna” (all. 2).**

E' l'Amministrazione stessa che, autenticamente, nel definire nella lex specialis della procedura concorsuale i requisiti (per così dire disciplinari) di ammissione, rende affatto irrilevanti le sanzioni di entità inferiore alla consegna di rigore, quali è, per l'appunto, quella subita dall'interessato.

In realtà, nel caso di specie, attraverso l'illegittima valutazione di non idoneità fondata esclusivamente sulla esistenza di sanzione disciplinare, l'Amministrazione ha posto il presupposto per escludere il ricorrente dal concorso ancorché lo stesso non avesse riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni più gravi della consegna.

## PQM

Voglia codesto Ecc.mo TAR – contrariis reiectis – accogliere il gravame con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese.

## ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione.

Con esso concorre il periculum in mora. L'odierno ricorrente subisce grave e irreparabile pregiudizio alle sue legittime aspettative di carriera. Con l'interesse del ricorrente è concorrente, e non contrastante, l'interesse dell'Amministrazione che è quello di non demotivare un dipendente che negli ultimi anni ha conseguito la valutazione “eccellente” e che la stessa Amministrazione, nel recente rapporto informativo (febbraio 2009) predisposto per l'avanzamento, ha giudicato come elemento “di spiccato senso della disciplina”. A ciò si aggiunga che l'eventuale assenza per oltre \_\_ giorni di corso

comporta l'esclusione dallo stesso, sicché il ricorrente corre il serio rischio di veder vanificato un eventuale provvedimento favorevole non immediato.

Si depositano:

6) decreto n. 377 del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, I Reparto, in data 29 ottobre 2009;

7) Bando di concorso;

**Il presente giudizio è esente dal versamento del contributo unificato in quanto vertente in materia di pubblico impiego**

Roma, 25 novembre 2009”

\*\*\*\*\*

### **3 – Ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 settembre 2010**

**ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. LATINA**

**RICORSO n. 954/09**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

“Per il V. Brig. CC **FABIO ALBERTI**, nato a Monza (MB) il giorno 17.07.1974, Codice Fiscale LBRFBA74L17F7040, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce, dall'avv. Eduardo Boursier Niutta e dal Prof. avv. Francesco Castiello, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfredo Zaza D'Aulizio, via Salita Casa Tosti, 2 04024 Gaeta (LT).

**contro il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

nonché **contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Comandante pro tempore, anch'egli domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12

**per l'annullamento – previa sospensiva** – della Determinazione M\_D GMIL 22/2009/0559220 datata 30.12.2009 del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, con cui è stato disposto che non venisse concessa al ricorrente V. Brig. Alberti Fabio, l'autorizzazione a fregiarsi del grado di Maresciallo. Provvedimento mai notificato all'interessato, di cui ha avuto conoscenza solo a seguito della comunicazione n. 207/40-1-2008 di prot., della Compagnia Carabinieri di Arona datata 20 luglio 2010 e notificata al ricorrente in data 31.7.2010 (**all. 1**).

**FATTO**

Il ricorrente, nell'anno 2008, ha partecipato al concorso per l'ammissione al 6° Corso Annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri risultandone vincitore e venendo avviato in data 22 ottobre 2009 alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri per la frequenza del 6° Corso Annuale Allievi Marescialli.

In data 20 luglio 2009 al V. Brig. Alberti veniva notificato il provvedimento di inidoneità all'avanzamento per motivi disciplinari ritualmente impugnato avanti a codesto TAR Lazio sez. distaccata di Latina con ricorso n. 954/2009 R.G..

Successivamente, il 6 novembre 2009, gli veniva notificato il decreto impugnato con il quale veniva escluso dal corso per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 3, comma 1 lettera a), 5° alinea del bando "poiché nel biennio precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda (9 agosto 2008), risulta essere stato giudicato inidoneo all'avanzamento al grado superiore".

Avverso tale provvedimento il Vice Brigadiere Fabio Alberti, ha proposto motivi aggiunti al ricorso già instaurato, chiedendo in fase cautelare anche la sospensione dell'efficacia dello specifico provvedimento.

Con Ordinanza n. 580/2009 emessa in data 3.12.2009 il TAR Lazio, sez. distaccata di Latina, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente disponeva la sospensione dell'esecuzione di entrambi i provvedimenti impugnati.

A seguito del provvedimento Giudiziario il ricorrente veniva riammesso alla frequenza del 6° Corso annuale Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, al termine del quale si classificava 4° su 211 partecipanti (**all. 2**).

Terminato il corso, mentre era in attesa di ricevere il grado di Maresciallo, il ricorrente si vedeva notificare la comunicazione della Compagnia Carabinieri di Arona con la quale gli veniva partecipato che il Comando Generale dell'Arma, asseritamente in applicazione della determinazione Ministeriale impugnata, aveva disposto nei suoi confronti la non concessione dell'autorizzazione a fregiarsi del grado.

#### **MOTIVI**

##### **1. Il provvedimento impugnato col presente ricorso per motivi aggiunti è del tutto illegittimo perché in pieno e diretto contrasto con l'ordine giurisdizionale di cui all'Ordinanza del TAR Lazio, sez. distaccata di Latina n. 580/2009 emessa in data 3.12.2009.**

Tale Ordinanza, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dal ricorrente, ha sospeso sia l'efficacia della valutazione di non idoneità all'avanzamento, sia l'efficacia del consequenziale provvedimento di esclusione dal 6° Corso annuale Allievi Marescialli.

Conseguenza del citato provvedimento Giudiziario è, pertanto, la **reviviscenza**, sia pure con carattere di provvisorietà, **della situazione giuridica antecedente la valutazione di non idoneità all'avanzamento**.

Chiarito ciò, non v'è chi non veda l'assoluta arbitrarietà ed illegittimità di un provvedimento, quale quello impugnato, che non trova alcun supporto giuridico idoneo a giustificarne l'esistenza. Il ricorrente, ha frequentato il 6° Corso Allievi Marescialli non grazie ad una cortesia del Comando Generale dell'Arma, ma perché il TAR Lazio, organo giurisdizionale competente, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi denunciati dal ricorrente, deliberando per la sospensione dell'efficacia di entrambi i provvedimenti che costituivano causa impeditiva della frequenza.

Rimosse, dunque, sia pure provvisoriamente, le cause impeditive alla frequenza del corso e superato il corso con brillanti risultati, non si vede su cosa possa aver basato il Ministero la determinazione di non concedere al ricorrente l'autorizzazione a fregiarsi del grado. Presupposto per la promozione (e conseguente vestizione del grado di Maresciallo ed acquisizione dello stipendio relativo) era il superamento del Corso. Superamento effettuato da chi scrive, come già detto, con brillanti risultati, riuscendo a classificarsi 4° su 211 frequentatori nonostante la forzata prolungata assenza determinata dall'ingiusta esclusione.

A fronte di ciò non trova comprensione il provvedimento impugnato che si pone esso stesso, senza alcun plausibile motivo, quale ostacolo alla ordinaria progressione (ancorché provvisoria) della carriera del ricorrente.

In altre parole il provvedimento impugnato ricrea una condizione di sfavore nei confronti del ricorrente che non trova giustificazione alcuna e sembra dettata solo da una malcelata volontà di non accettare la determinazione del TAR Lazio con cui è stata accolta l'istanza cautelare.

## **2. Il provvedimento è illegittimo perché violativo del principio dell'affidamento e dell'art. 1, primo comma l. n. 241/90 e s.m.i.**

La Corte Cost., con sent. 15.7.2005, n. 282, ha definito "l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto". Il principio dell'affidamento viene inteso da autorevole dottrina "applicabile ad ogni atto e provvedimento", in quanto **nucleo intangibile dell'ordinamento** (Pagine Scelte dal Manuale di Diritto Amministrativo di E. Capaccioli, a cura di Merusi-Sorace, Padova 1995, p. 551). E viene, altresì, considerato presidio dell'interesse pubblico che con l'affidamento coincide e si identifica. E' stato, infatti, osservato che la P.A. "persegue con i propri provvedimenti l'interesse pubblico affidatole dalle leggi; ove, peraltro, ha ingenerato un affidamento ed esso verrebbe pregiudicato, allora non basta l'interesse pubblico espresso in astratto dalla legge, occorre dimostrare in concreto la priorità di tale interesse. In altri termini **l'affidamento è anch'esso un interesse pubblico, che va contemperato con l'interesse pubblico tipizzato dalla legge**" (così Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto Amministrativo, Bologna 2001, p. 1264).

La precettività del principio dell'affidamento, rimarcata da risalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 255/1950 che già in tale ormai remota data parlava di "principi **fondamentali** di equità e di buona fede"), si è esaltata in forza del richiamo, contenuto nell'art. 1, primo comma l. n. 241/90 novellato, ai "principi dell'ordinamento comunitario" qualificati come "reggenti" dell'attività amministrativa, tra i quali in posizione eminente si colloca, per l'appunto, il principio di "legitimate expectation" avallato da copiosa giurisprudenza comunitaria (inter plurimis: Corte di Giustizia 19.2.2002, C-336/00). Nel caso concreto l'Alberti, avendo partecipato, in virtù della tutela cautelare accordatagli da codesto Ecc.mo Tar, al 6° Corso Annuale Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma CC ed avendolo, per di più, brillantemente superato, essendosi classificato – come va ribadito - al 4° posto su un totale di 211 frequentatori, ha legittimamente fatto affidamento sulla consequenziale attribuzione del grado di Maresciallo. E' evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta violazione del principio di affidamento.

## **3. Sotto altro e diverso profilo deve rilevarsi che **il provvedimento è illegittimo perché del tutto immotivato ed assunto al di fuori della procedimentalizzazione voluta dalla legge.****

La legge 241/90 e succ. integrazioni e modifiche prevede all'art. 3, primo comma che tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli inerenti il personale, devono essere motivati.

Nel caso che ci occupa l'Amministrazione non si è degnata di ostentare neanche una parvenza di motivazione, assumendo un provvedimento che si pone quale atto di grave ed inammissibile arbitrarietà, del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto.

*Non è la prima volta che ci si trova di fronte a provvedimenti illegittimi, ma qui si tratta di un provvedimento non solo illegittimo, ma a dir poco abnorme. Sembrerebbe che l'Amministrazione militare, risentita dell'Ordinanza del TAR Lazio, abbia di fatto aggirato il relativo contenuto assumendo una decisione che, sebbene priva di qualsiasi sostegno giuridico sia formale che sostanziale, è comunque idonea ad ostacolare la progressione di carriera del concludente. Peraltro non costituisce una novità il fatto che ai vertici dell'Amministrazione militare non tutti sono convinti della necessità di dare piena ottemperanza alle decisioni giurisprudenziali piuttosto che alle antitetiche decisioni dei superiori (vds. ricorso n. 1126/09 avanti a questo stesso TAR Lazio sez. dist. Di Latina). Fatto sta che il ricorrente è la terza volta che deve ricorrere alla Magistratura Amministrativa per fronteggiare provvedimenti illegittimi.*

*La ingiustificata ed ingiusta azione dell'Amministrazione induce a chiedere fin da ora che il Giudice provveda, in caso di accoglimento del gravame, a condannare l'Amministrazione ex art. 96 c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 26 del nuovo Codice del Processo Amministrativo: D.lgs. n. 104/2010).*

#### **PQM**

*Voglia codesto Ecc.mo TAR – contrariis reiectis – accogliere il gravame con ogni conseguente statuizione come per legge, disponendo la condanna dell'Amministrazione resistente ex art. 96 c.p.c..*

**Vinte le spese.**

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

*Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione.*

*Con esso concorre il periculum in mora. L'odierno ricorrente subisce grave e irreparabile pregiudizio non solo alla sua dignità, ma anche alle sue legittime aspettative di carriera. Con l'interesse del ricorrente è peraltro concorrente, e non contrastante, l'interesse dell'Amministrazione che è quello di poter disporre di personale capace e preparato e di non demotivare un dipendente che ha dimostrato non solo impegno, ma anche emergenti doti, nel classificarsi, nonostante la forzata assenza dal corso, al 4° posto su 211 frequentatori.*

**Si depositano:**

8) comunicazione n. 207/40-1-2008 di prot., della Compagnia Carabinieri di Arona datata 20 luglio 2010 e notificata al ricorrente in data 31.7.2010;

9) comunicazione n.2157/31-2-2008 Arr di prot. in data 11 agosto 2010, del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta";

***Il presente giudizio è esente dal versamento del contributo unificato in quanto vertente in***

***materia di pubblico impiego***

*Roma 29 settembre 2010"*

Roma, 22 settembre 2011

(Avv. Prof. Francesco Castiello)

(Avv. Eduardo Boursier Niutta)